

Comune di Stregna



Regolamento del Consiglio Comunale

(Approvato con delibera consiliare n. 52/2015)

Indice

PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**COMUNALE.....4****TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....4**

Art. 1 - Regolamento – Finalità.....4

Art. 2 - Interpretazione del regolamento.....4

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio.....4

Art. 4 - La sede delle adunanze.....4

TITOLO II° - DEL PRESIDENTE.....4

Art. 5 - Presidenza delle adunanze.....4

Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente.....5

TITOLO III° - DEI GRUPPI CONSILIARI.....5

Art. 7 - Costituzione.....5

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo.....6

TITOLO IV° - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**TEMPORANEE E SPECIALI.....6**

Art. 9 - Costituzione e composizione.....6

Art. 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni.....6

Art. 11 - Funzionamento delle commissioni.....7

Art. 12 - Funzioni delle commissioni.....7

Art. 13 - Segreteria delle commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

.....8

TITOLO V° - DEI CONSIGLIERI SCRUTATORI.....8

Art. 14 - Designazione e funzioni.....9

PARTE SECONDA - DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....9**TITOLO I° - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....9**

Art. 15 - Entrata in carica - Convalida.....9

Art. 16 - Dimissioni.....9

Art. 17 - Decadenza e rimozione dalla carica.....10

Art. 18 - Sospensione dalle funzioni.....10

TITOLO II° - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....10

Art. 19 - Divieto di mandato imperativo.....11

Art. 20 - Partecipazione alle adunanze.....11

Art. 21 - Astensione obbligatoria.....11

Art. 22 - Responsabilità personale - Esonero.....11

TITOLO III° - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI..11

Art. 23 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco.....12

Art. 24 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.....12

Art. 25 - Funzioni rappresentative.....12

TITOLO - IV ° DIRITTI.....12

Art. 26 - Diritto d'iniziativa.....12

Art. 27 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....13

Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....14

Art. 29 - Facoltà di visione degli atti.....14

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**COMUNALE.....15****TITOLO I° - CONVOCAZIONE.....15**

Art. 30 - Competenza.....15

Art. 31 - Convocazione.....	15
Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità.....	16
Art. 33 - Richiesta di convocazione del Consiglio.....	17
Art. 34 - Ordine del giorno.....	17
Art. 35 - Ordine del giorno. Pubblicazione e diffusione.....	18
TITOLO II° - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....	18
Art. 36 - Deposito degli atti.....	18
Art. 37 - Adunanze di prima convocazione.....	18
Art. 38 - Adunanze di seconda convocazione.....	19
TITOLO III° - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE.....	20
Art. 39 - Adunanze pubbliche.....	20
Art. 40 - RegISTRAZIONI audio e video.....	20
Art. 41 - Adunanze segrete.....	20
Art. 42 - Adunanze aperte.....	21
TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	21
Art. 43 - Comportamento dei Consiglieri.....	21
Art. 44 - Ordine della discussione.....	22
Art. 45 - Comportamento del pubblico.....	22
Art. 46 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	22
TITOLO V° - ORDINE DEI LAVORI.....	23
Art. 47 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	23
Art. 48 - Discussione - Norme generali.....	23
Art. 49 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	24
Art. 50 - Fatto personale.....	24
Art. 51 - Termine dell'adunanza.....	25
TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE.....	25
Art. 52 - La partecipazione del Segretario all'adunanza.....	25
Art. 53 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma.....	25
PARTE QUARTA - DELLE DELIBERAZIONI.....	26
TITOLO I° - LE DELIBERAZIONI.....	26
Art. 54 - Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione.....	26
Art. 55 - Forma e contenuti.....	26
Art. 56 - Approvazione - Revoca – Modifica.....	27
TITOLO II° - LE VOTAZIONI.....	27
Art. 57 - Modalità generali.....	27
Art. 58 - votazione in forma palese.....	28
Art. 59 - votazione per appello nominale.....	28
Art. 60 - votazioni segrete.....	29
Art. 61 - Esito delle votazioni.....	29
Art. 62 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	30
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI.....	30
Art. 64 - Entrata in vigore.....	30
Art. 65 - Diffusione.....	30

PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'Art. 38 del citato Testo Unico.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente.
3. Ogni consigliere nel corso del consiglio può esprimersi anche nel dialetto sloveno locale. Per consentire la verbalizzazione, in attesa di traduttore, di ogni intervento dovrà essere prodotto il testo in italiano.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. I chiarimenti sulla portata delle norme regolamentari che dessero origine a contestazione, saranno forniti dal Consiglio Comunale con apposita decisione.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, potranno essere convocate riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni in luoghi diversi dalla sede comunale.¹

TITOLO II° - DEL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

¹ v. Statuto, Art. 2, comma 4

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori in ordine dato dall'età con l'esclusione degli assessori non Consiglieri. In mancanza presiede l'adunanza il consigliere di maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più giovane di età.

Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Il Presidente concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

TITOLO III° - DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti almeno da tre membri. A tale scopo:
 - a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario comunale² a quale gruppo consiliare intendono appartenere;
 - b) i Consiglieri che non abbiano fatto, nei termini, la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) si costituiscono in un unico gruppo misto e ciò indipendentemente dal loro numero;
 - c) ogni gruppo consiliare, come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a) o alle formalizzate dimissioni dal precedente capogruppo, il nome del consigliere capogruppo;
 - d) la costituzione di nuovi gruppi consiliari e/o l'adesione di un consigliere ad altro gruppo devono essere comunicati al Sindaco che li renderà noti al Consiglio comunale nella prima successiva seduta;
 - e) il presente regolamento disciplina l'istituzione della conferenza dei capigruppo, i modi della sua convocazione e le relative attribuzioni.

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo tecnico-politico del Sindaco nella sua funzione di Presidente del Consiglio, e concorre a definire la programmazione consiliare e quant'altro risulti utile per la discussione degli argomenti e per il proficuo andamento del Consiglio comunale. Alla stessa il Sindaco può chiedere che intervengano il Segretario e/o i responsabili dei servizi per relazionare su aspetti tecnici. Gli stessi si allontanano dall'aula una volta esauriti i motivi della loro presenza.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata ogniqualvolta lo ritenga il Sindaco ed è presieduta dallo stesso o dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, la conferenza viene presieduta da altro Assessore delegato dal Sindaco.
3. La riunione della conferenza dei capigruppo è sempre valida indipendentemente dal numero dei partecipanti.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. La partecipazione alla conferenza è a titolo gratuito.

TITOLO IV° - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI TEMPORANEE E SPECIALI

Art. 9 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire, al suo interno, commissioni permanenti, temporanee e speciali³, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Tali commissioni sono costituite da quattro Consiglieri di maggioranza ed un consigliere comunale per ogni gruppo di minoranza i quali sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte dalla maggioranza e da ciascun gruppo di minoranza.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione viene eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione abbia il compito di svolgere funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza sarà attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina della Commissione stessa.

3. Il Presidente, in caso di assenza, sarà sostituito dal componente della commissione che lo stesso ha designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente. La stessa può avere luogo anche a seguito di richiesta scritta formulata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati. La richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e la riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, tramite invio dell'ordine del giorno.

Art. 11 - Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la metà dei componenti della commissione.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni ma senza diritto di voto o di iniziativa.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari a cui fa capo la responsabilità gestionale delle pratiche, organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale, rappresentanti della stampa e della comunicazione.

Art. 12 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della

gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato Art. 49 1° comma, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Se i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 13 - Segreteria delle commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione; redige il verbale delle adunanze, sottoscrivendolo unitamente al Presidente della commissione e quindi depositandolo con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali della adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali delle commissioni che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmesse anche al revisore dei Conti.

TITOLO V° - DEI CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 14 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE SECONDA - DEI CONSIGLIERI COMUNALI

TITOLO I° - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 15 - Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dal D. Lgs. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.⁴
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 16 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Se le dimissioni dalla carica di consigliere vengono esternate dall'interessato nel corso di un Consiglio comunale fa fede la relativa verbalizzazione curata dal Segretario.
4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse, ovvero alla prima seduta utile dello stesso.

Art. 17 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato secondo le modalità previste dal capo II del D.Lgs. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica al verificarsi di una delle cause indicate nell'Art. 59 del D.Lgs. 267/2000;
5. Il Sindaco o, in sua mancanza il vicesindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 18 - Sospensione dalle funzioni

1. La sospensione dalle funzioni dei componenti l'organo consiliare è disciplinata dall'Art. 59 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II° - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 20 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 21 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 22 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente dall'adunanza.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'Art. 93 del D.Lgs. 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

**TITOLO III° - NOMINE E INCARICHI AI
CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 23 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 24 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 25 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari celebrazioni o cerimonie, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco o suo delegato nonché da un rappresentante della Giunta e di ciascun gruppo consiliare.

TITOLO - IV ° DIRITTI**Art. 26 - Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza

del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Sindaco non oltre le 24 ore precedenti il giorno dell'adunanza salvo che dallo stesso non venga disposto, per scritto, diversamente. Le variazioni attinenti alla sola forma linguistica possono essere richieste nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Nel caso di sedute convocate d'urgenza gli emendamenti potranno essere presentati entro le 12 ore precedenti la convocazione. Se la convocazione urgente del Consiglio comunale ricade in una giornata festiva viene comunque garantito ai Consiglieri comunali l'accesso agli atti consiliari affinché possano presentare emendamenti entro le 12 ore precedenti la seduta.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse al Sindaco e al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di forma linguistica, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 27 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune e rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Presidente o dall'Assessore all'uopo delegato, il consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Presidente.
4. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà col voto.

5. La mozione, sia essa presentata al Consiglio ovvero determinata secondo quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, ed è riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
7. Alle interrogazioni, inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale o poste durante lo stesso, il Presidente o l'assessore delegato competente per materia o, eventualmente, il Segretario comunale, su autorizzazione orale del Presidente, possono dare la risposta nella stessa seduta, oppure scritta, entro 60 giorni. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del Consiglio comunale; in tal caso il Presidente provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio "con la dicitura esatta dell'oggetto come proposto ed il nominativo del Consigliere proponente".
8. I Consiglieri, con la presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze hanno diritto di chiedere la risposta scritta. In tal caso la stessa verrà fornita entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo comunale.

Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal regolamento di accesso agli atti amministrativi.
2. Il consigliere comunale deve rivolgere le sue richieste di informazioni, verbalmente o per iscritto, al Segretario comunale il quale poi dispone affinché gli uffici competenti soddisfino le richieste dei Consiglieri.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 29 - Facoltà di visione degli atti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I° - CONVOCAZIONE

Art. 30 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

Art. 31 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale deve riunirsi almeno 2 volte l'anno in sessione ordinaria: una per deliberare il bilancio di previsione e l'altra per approvare il conto consuntivo. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge. In tale caso l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Il Consiglio si riunisce d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria l'adunanza. In tal caso l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Il Consiglio può sindacare sulla convocazione d'urgenza e sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma dieci del presente articolo, e stabilire, a maggioranza dei presenti, che la seduta e/o la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio è comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
5. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui ai commi seguenti.
6. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.
7. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

8. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
9. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
10. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
11. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
12. La consegna dell'avviso di convocazione deve essere fatta nelle mani del consigliere o, in sua assenza, in quelle di una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. Se non è possibile fare la consegna alle persone di cui al comma precedente, il messo inserisce l'avviso nella cassetta delle lettere o, in sua mancanza, dà notizia al consigliere mediante spedizione dell'avviso con raccomandata e ricevuta di ritorno. In tal caso la consegna si intende effettuata nel giorno e nell'ora di spedizione.
13. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce della firma del Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete per legge effettuare la convocazione.
14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal presente regolamento e dallo Statuto.

Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno devono essere recapitati al domicilio del consigliere preferibilmente a mezzo posta elettronica da inviarsi all'indirizzo mail indicato all'Amministrazione con dichiarazione sottoscritta e protocollata anche antecedentemente al presente provvedimento dal Consigliere comunale stesso o, per esplicita dichiarazione del c.c. a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata A.R. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Costituisce onere e responsabilità del consigliere comunale che ha dichiarato voler accettare la notifica di convocazione della seduta consiliare a mezzo posta elettronica, indicando anche l'indirizzo cui questa debba esser inoltrata, dare dimostrazione che la corrispondenza elettronica non è pervenuta per negligenza o errore dell'Amministrazione convocante.
2. I Consiglieri che non risiedono nel comune e che non intendano rendere un indirizzo mail ove inviare le convocazioni consiliari, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario

residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, a notifica viene effettuata mediante deposito nella segreteria comunale dell'avviso e contestuale spedizione dell'avviso medesimo con lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio anagrafico del consigliere. Con il citato deposito si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 33 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti purché siano di competenza del Consiglio.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'Art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione, emergessero elementi inerenti la necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'Art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 34 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte, di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 35 - Ordine del giorno. Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del comune nei termini previsti per l'avviso di convocazione.
2. L'ordine del giorno con relativa data di convocazione sarà diffusa mediante affissione sulle bacheche comunali sia nel capoluogo che nelle frazioni.

TITOLO II° - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**Art. 36 - Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della riunione se convocata in sessione ordinaria, salvo i diversi termini previsti dal regolamento di contabilità per il deposito degli atti relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione; solo in caso di convocazione straordinaria ed urgente la documentazione può essere depositata almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. L'esame delle proposte di deliberazione che non costituiscano mero atto di indirizzo, è subordinato al rispetto del "giusto procedimento" che comporta l'acquisizione preventiva del parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, di regolarità contabile.⁵
4. Nessuna proposta, pertanto, può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'Art. 49 1° comma, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione di cui all'Art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e dei relativi allegati.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 37 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 4 Consiglieri più il Sindaco compreso.⁶
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il

5 v. Statuto, Art. 15, comma 2

6 v. Statuto, Art. 22, comma 1

Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. La presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione viene verificata con l'appello. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per i soli argomenti a quel momento rimasti da deliberare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 38 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri del Consiglio più il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al 3° comma dell'Art. 35.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati nel termine di cui al 3° comma dell'Art. 35.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'Art. 35 comma 5° del presente regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

TITOLO III° - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'Art. 42.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Non è consentita la possibilità di intervento, durante la seduta, da parte del pubblico. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
4. Al termine della trattazione degli argomenti facenti parte dell'Ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare. I componenti del Consiglio comunale possono rimanere a disposizione del pubblico per brevi domande inerenti all'amministrazione generale e comunque ritenute di interesse pubblico. Detti interventi non sono verbalizzati e non fanno parte della discussione del contenuto del Consiglio comunale, già preventivamente dichiarato chiuso dal Presidente.

Art. 40 - RegISTRAZIONI audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate dall'Amministrazione con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Stregna. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco

Art. 41 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, e comportamenti di persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escano dall'aula.
3. Nelle adunanze segrete non è ammessa alcuna forma di registrazione della seduta.

Art. 42 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto, o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 43 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 44 - Ordine della discussione

1. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere che ha dato inizio all'intervento.
2. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consiglio e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
4. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 45 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera delle forze dell'ordine presenti in aula su richiesta del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona l'aula e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamente dei lavori.

Art. 46 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, e il Revisore del Conto, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'Art. 55 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.

TITOLO V° - ORDINE DEI LAVORI

Art. 47 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata. A tal fine nell'ordine del giorno sarà iscritto un opportuno punto chiamato "Comunicazioni del Sindaco".

Art. 48 - Discussione - Norme generali

1. All'apertura di un argomento, il Presidente indica un assessore o consigliere di maggioranza quale relatore, il quale dovrà illustrare l'argomento e gestire la successiva discussione.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta per non più di tre minuti ciascuno, ed una seconda per non più di due minuti.
5. Il Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.

6. Il relatore replica in forma concisa agli interventi succedutisi sullo stesso argomento.
7. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, può prendere la parola per concludere l'argomento, ultimato il quale, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Art. 49 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive, una volta poste, vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 50 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal

Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 51 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

Art. 52 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni; interviene se richiesto dal Presidente per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 53 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendono chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

PARTE QUARTA - DELLE DELIBERAZIONI

TITOLO I° - LE DELIBERAZIONI

Art. 54 - Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione

1. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale di norma nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Se un consigliere intende rettificare, con una integrazione o una modifica, un intervento che lo riguarda, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale interessata. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti due. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle sole proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e si richiamano altresì, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui le stesse si riferiscono. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del dipendente incaricato.

Art. 55 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere ai sensi dell'Art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene sostanzialmente emendato durante il dibattito, la delibera viene rinviata alla successiva

seduta consiliare. Se invece la modifica è solo formale, può essere accolta nella medesima seduta, come previsto dall'Art. 26, comma 6.

6. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 56 - Approvazione - Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

TITOLO II° - LE VOTAZIONI

Art. 57 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese;
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 59;
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Per la legittimità della votazione è richiesta la presenza dei Consiglieri nel numero necessario per rendere legale l'adunanza secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, possono essere votati per divisione quando la metà dei Consiglieri lo richiede. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata

- domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza approvato;
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per lo Statuto e i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi hanno presentato proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto, ai sensi dell'Art. 26, commi 4 e 5 del presente regolamento; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del provvedimento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali punti essi hanno presentato proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto, ai sensi dell'Art. 26, commi 4 e 5 del presente regolamento. Discusse e votate tali proposte ed esaurita la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 58 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti, ed a indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente, dopo la sua effettuazione.

Art. 59 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del
3. "no", alla stessa contrario.
4. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

5. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 60 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda quanto è oggetto della votazione, ad esempio i nomi di coloro che intende eleggere.
3. Nel caso di elezione, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando dal primo in eccedenza.
4. Quando, in caso di elezioni, la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, in caso di parità di voti viene eletto il consigliere che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età.
5. Coloro che votano scheda bianca o comunque nulla sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della votazione, salvo diversa determinazione.

Art. 61 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un

- numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
 3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
 4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
 6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 62 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 65 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.